

municare il proprio calendario agli studenti, alle loro famiglie e agli enti locali entro il 31 gennaio 2006;

6. di diffondere il calendario scolastico regionale, attraverso pagine WEB, sul sito ufficiale della Regione Lombardia;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006017)

D.o.r. 13 dicembre 2005 - n. 18812

(2.2.1)

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Pero (MI) finalizzato alla «Riqualficazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale dell'ambito denominato Cerchiate»

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e sue successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Considerato che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano essendo stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione consiliare n. 55 del 14 ottobre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 45 del 5 novembre 2003, e che la promozione del presente Programma Integrato di Intervento essendo intervenuta antecedentemente a tale data, e cioè in data 15 luglio 2002, al Programma stesso, per il proseguo del suo iter amministrativo, si applicano le procedure di cui all'originaria formulazione dell'art. 9 della l.r. 9/99;

Richiamato, pertanto, in particolare l'art. 9 della già citata legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 76 del 4 giugno 2001 con la quale il Consiglio Comunale di Pero (MI), ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali della propria azione amministrativa;

Vista la deliberazione n. 81 del 5 novembre 2002, pervenuta con nota n. 22160 del 13 novembre 2002, con la quale il Consiglio Comunale di Pero (MI) ha approvato «Specificazioni in merito al Documento di Inquadramento di cui alla l.r. 9/99 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 4 giugno 2001»;

Vista la nota n. 14398 del 15 luglio 2002 con la quale il Sindaco del comune di Pero (MI), a seguito della deliberazione di consiglio comunale n. 28 dell'8 aprile 2002, ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9/99, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla «Riqualficazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale dell'ambito denominato Cerchiate», in quanto comportante variante allo strumento urbanistico vigente;

Richiamata la d.g.r. n. 13836 del 25 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 33 dell'11 agosto 2003 con la quale la Regione, a seguito della nota sopracitata, ha determinato le «modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma del P.I.I. in argomento, prendendo contestualmente atto che il comune di Pero (MI) ha individuato la Regione Lombardia e l'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano - quali soggetti interessati all'Accordo»;

Vista, infatti, la nota n. 2003/15200 del 4 aprile 2003 con la quale l'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano - ha manifestato la propria disponibilità alla partecipazione all'Accordo di Programma;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti, costituita ai sensi di legge, si è insediata in data 18 settembre 2003, e che la Segreteria Tecnica ha iniziato i lavori istruttori in data 1 ottobre 2003;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento interessa un unico ambito di circa 197.300 mq suddiviso in due comparti confinanti, e che in particolare il progetto prevede:

- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale per circa mc. 60.000 di cui mc. 40.000 privata e mc. 20.000 convenzionata;
- la realizzazione di strutture terziario - ricettive per circa 21.300 mq di slp e di strutture commerciali di vicinato e media distribuzione per circa 2.000 mq di slp;
- la formazione di spazi pubblici per circa 83.525 mq di cui circa 16.700 mq a parcheggio e circa 56.960 mq a verde attrezzato;
- Interventi di riqualficazione e rimboschimento delle aree agricole in assetto agrosistemico;
- la realizzazione di una nuova scuola materna (5 sezioni) oltre all'ampliamento del plesso scolastico (scuola elementare/media di circa 15/16 aule) a Pero;
- la realizzazione di una nuova scuola materna (6 sezioni) nella frazione di Cerchiate ubicata all'interno del P.I.I. in parola;

Rilevato che il P.I.I. ricomprende un'area agricola avente un'estensione di circa 75.600 mq, di cui 20.620 in fascia di rispetto autostradale, e che gli interventi ivi previsti sono finalizzati al rimboschimento, alla protezione ed alla riqualficazione dell'ambito agricolo, e non precludono lo svolgimento dell'attività agricola stessa, ma ne mantengono e ne valorizzano la destinazione e la connotazione, così come attestato con nota n. 56812/7085/00 del 26 marzo 2002 della Provincia di Milano;

Visto il parere favorevole all'esecuzione della passerella ciclopedonale sul fiume Olona rilasciato con nota n. 475 del 5 marzo 2004 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po;

Preso atto che la procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, è stata attivata dal Committente antecedentemente alla d.g.r. di adesione regionale all'AdP n. 13836/03, e che si è conclusa con l'esclusione del progetto dalla suddetta procedura ai sensi del comma 2 del già citato art. 10;

Accertato che il Programma integrato di intervento comporta variante alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Pero, in quanto prevede l'inserimento di funzioni di interesse generale e di interesse privato, non compatibili con la vigente strumentazione urbanistica comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 859 del 3 novembre 2004, con la quale viene espresso parere di compatibilità condizionata del Programma Integrato di Intervento in esame con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 3, della l.r. 1/2000, dettando contestualmente all'amministrazione comunale alcune osservazioni e prescrizioni da osservarsi in fase esecutiva;

Preso atto che gli elaborati costitutivi del Programma Integrato di Intervento sono stati depositati per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria del comune di Pero (MI) a partire dall'11 agosto 2004, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sul quotidiano «Avvenire» del medesimo giorno nonché sul settimanale «Settegiorni» del 13 agosto 2004 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 33 dell'11 agosto 2004, così come attestato con nota comunale n. 16537 dell'11 agosto 2004, e che nei termini di legge è pervenuta all'amministrazione comunale una sola osservazione a firma del sig. Introini Luigi;

Dato atto che l'osservazione presentata è stata sottoposta alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, nella seduta del 9 dicembre 2004, e che la relativa proposta di controdeduzione formulata ed illustrata dai Rappresentanti dell'amministrazione comunale, è stata condivisa dalla Segreteria Tecnica nella medesima seduta;

Accertato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 27 luglio 2005 ha fatto propria la proposta di controdeduzione condivisa dalla Segreteria Tecnica ed ha contestualmente approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 567 del 4 agosto 2005, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 20 settembre 2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanisti-

ca della Regione Lombardia, dall'Assessore Edilizia Privata e Urbanistica del comune di Pero (MI) e dal Dirigente dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano;

Considerato che il Consiglio Comunale di Pero (MI), con deliberazione n. 54 del 17 ottobre 2005 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata - Accordo di Programma», e all'art. 3 della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale - Norma transitoria», ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 20 settembre 2005 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore Edilizia Privata e Urbanistica del comune di Pero (MI) e dal Dirigente dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del comune di Pero (MI);

3. di dare atto inoltre che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'assessore: Davide Boni

ACCORDO DI PROGRAMMA

Redatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato «Cerchiate» di cui all'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 e successive modificazioni, finalizzato al recupero ed alla riqualificazione funzionale delle aree ubicate in Comune di Pero (MI)

TRA

Il Comune di Pero, di seguito denominato Comune, con sede a Pero in piazza Marconi n. 2, nella persona dell'Assessore all'Edilizia Privata e Urbanistica Sig. Luciano Maneggia;

E

La Regione Lombardia, di seguito denominata Regione, con sede a Milano in via Pola n. 14, nella persona dell'Assessore all'Urbanistica e Territorio Sig. Davide Boni;

E

Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, di seguito denominata Demanio, nella persona della dott.ssa Giuliana Dionisio;

PREMESSO:

- che con nota in data 2 maggio 2002, prot. n. 2444 la EDILTECO s.r.l. (P.I. 00790420962) con sede a Cusano Milanino in via G. Mazzini n. 5, la MAGNOLIA s.r.l. (P.I. 10034780154) con sede a Milano in piazza Giovine Italia n. 5, l'IMMOBILIARE S.I.L. ss (P.I. 80027660150) con sede a Biella in Viale Matteotti n. 19, l'IMMOBILIARE S.I.F.A. (P.I. 01351900152) con sede a

Coccaglio (BS) in via Mazzocchi n. 12, di seguito denominati soggetti sottoscrittori, hanno proposto al comune di Pero un Programma Integrato di Intervento ai sensi della l.r. 9/1999 inerente a un unico ambito di circa 197.300 mq, suddiviso in due comparti, classificati nel seguente modo:

1. COMPARTO NORD:

- insediamenti artigianali e industriali esistenti da sottoporre a ristrutturazione funzionale e aree libere per l'insediamento di attività terziario-produttive per circa 16.800 mq;
- aree per insediamenti terziario/direzionali e ricettivi per circa 3.135 mq;
- aree per verde attrezzato per gli insediamenti produttivi per circa 24.516 mq;
- aree per parcheggi per gli insediamenti produttivi per circa 2.648 mq;

2. COMPARTO SUD:

- insediamenti residenziali a tipologia plurifamiliare esistenti e aree libere per nuovi insediamenti a tipologia plurifamiliare - E.E.P. per circa 11.830 mq;
- aree per il verde attrezzato per la residenza per circa 26.030 mq;
- aree per parcheggi per la residenza per circa 806 mq;
- aree per l'istruzione per circa 9.540 mq;
- aree caratterizzate da presenze naturaliformi e servitù lineari per circa 21.360 mq;
- aree agricole in assetto agrosistemico per circa 75.055 mq di cui 20.600 mq ricadenti in fascia di rispetto stradale;
- oltre ad aree da adibirsi a sedi stradali per circa 5.600 mq interessanti l'intero ambito;
- che il consiglio comunale in data 4 giugno 2001 con delibera n. 76 ha approvato il «Documento di Inquadramento» ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99 e successivamente, in data 5 novembre 2002, il Consiglio Comunale con delibera n. 81 ha approvato «Specificazioni in merito al documento di inquadramento di cui alla l.r. 9/1999 approvata con delibera n. 76 del 4 giugno 2001»;
- che il «Programma Integrato di Intervento» di cui alla l.r. 9/1999 consente puntualmente di conseguire in un unico atto di ripianificazione e di progetto, senza alcun onere aggiuntivo per il comune:
- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale per una superficie lorda di pavimento di mq 20.000, pari a circa mc 60.000 di cui residenziale convenzionata mc 23.000;
- la realizzazione di interventi di edilizia terziario-turistico-alberghiera per una superficie lorda di pavimento pari a mq 21.333 e strutture commerciali di vicinato e media distribuzione per una superficie lorda di pavimento pari a circa mq 2.000;
- la realizzazione di interventi di edilizia scolastica per una superficie lorda di pavimento pari a mq 5.865, realizzati in parte in aree esterne al perimetro del Piano Integrato d'Intervento messe a disposizione dal comune che ne è proprietario;
- la formazione di una quantità totale di standard pari a mq 83.556 di cui mq 18.210 già di proprietà comunale;
- la riqualificazione e rimboschimento delle aree agricole in assetto agrosistemico;
- che la Provincia di Milano con sua nota prot. n. 56812/7085/00 del 26 marzo 2002 ha rilevato che gli interventi di imboschimento finalizzati alla protezione e alla riqualificazione del territorio previsti dal P.I.I. in «zona agricola in assetto agrosistemico» non precludono lo svolgimento dell'attività agricola stessa, ma ne mantengono e ne valorizzano la destinazione e la connotazione;
- che in ragione di tali elementi essenziali il comune ha ritenuto che siano pienamente attuati gli obiettivi di cui alla l.r. n. 9/99 e alla successiva circolare esplicativa approvata con d.g.r. 9 luglio 1999 n. 6/44161, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2 agosto 1999 n. 31;
- che il consiglio comunale in data 8 aprile 2002 con atto n. 28 ha deliberato di prendere atto che il P.I.I. proposto dai soggetti sottoscrittori comporta un aumento alla volumetria residenziale nonché di superficie lorda di pavimento terziaria ricettiva e variante allo strumento urbanistico vigente, tale deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune dal 17 aprile 2002 al 2 maggio 2002;
- che il Sindaco con nota prot. n. 14398 del 15 luglio 2002 ha

promosso l'attivazione della procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9 della l.r. n. 9/99 tra la Regione Lombardia e il comune di Pero al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del predetto Programma Integrato di Intervento in quanto comportante variante allo strumento urbanistico vigente;

- che l'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano con sua nota 15200 del 4 aprile 2003, su richiesta del Sindaco, ha manifestato la propria disponibilità alla partecipazione dell'Accordo di Programma di cui sopra;

- che la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13836 in data 25 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria - n. 33 dell'11 agosto 2003, ha aderito all'iniziativa del comune di Pero deliberando di partecipare alla Conferenza di Rappresentati delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma;

- che in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, l'Assessore al Territorio e Urbanistica rappresenta la Regione Lombardia nella Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'Accordo di Programma, è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma, è delegato nel procedimento dell'Accordo di Programma allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Presidenza della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

- che in data 18 settembre 2003 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate all'Accordo di Programma: Comune di Pero, Regione Lombardia e Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, a cui compete anche la nomina della Segreteria Tecnica composta da funzionari delle amministrazioni interessate al P.I.I.;

- che i rappresentanti della suddetta Segreteria Tecnica sono stati nominati in pari data con il compito di provvedere agli atti istruttori, agli approfondimenti e alle valutazioni di carattere tecnico e giuridico amministrativo finalizzati alla definizione dell'Accordo di Programma;

- che, nella fase istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) - ufficio di Milano ha fatto pervenire al Comune con prot. n. 5626 del 30 marzo 2004, il «Nulla osta ai fini idraulici n. 457/2004 per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul fiume Olona in Comune di Pero (MI)»;

- che con nota prot. n. 13849 del 27 luglio 2004 e successiva integrazione prot. n. 14939 dell'11 agosto 2004 è stata inoltrata alla Provincia di Milano - Pianificazione Urbanistica e Programmazione la richiesta di parere per la verifica di compatibilità del progetto di P.I.I., in variante al Piano regolatore generale comunale, al PTCP come previsto dall'art. 3, comma 18, l.r. 1/2000;

- che in data 11 agosto 2004 il progetto di P.I.I. in variante al piano regolatore generale vigente, mediante procedura di Accordo di Programma, è stato depositato in libera visione al pubblico per un periodo di 30 giorni consecutivi, dall'11 agosto 2004 al 9 settembre 2004, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio comunale e nelle bacheche con prot. n. 16285 del 10 agosto 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni - n. 33 dell'11 agosto 2004, sul quotidiano «Avvenire - Edizione Lombardia» nel medesimo giorno e sul settimanale locale «Settegiorni» in data 13 agosto 2004;

- che con nota prot. n. 16537 dell'11 agosto 2004 è stato inviato ai Comuni di Milano e Rho, quali comuni confinanti, quanto prescritto dall'art. 22, comma 5, lett. e) delle Norme Tecniche di Attuazione del piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- che nei trenta giorni successivi al deposito è pervenuta all'amministrazione Comunale n. 1 osservazione (prot. n. 19597 del 9 ottobre 2004);

- che tale osservazione è stata posta all'attenzione della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 9 dicembre 2004 durante la quale la stessa Segreteria ha condiviso la proposta di controdeduzione predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del comune;

- che la Provincia di Milano con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 novembre 2004 atti n. 246585/10846/03 ha deliberato di esprimere parere di compatibilità condizionata con il PTCP della Provincia di Milano dello strumento urbanistico in oggetto, ai sensi dell'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, relativamente alla precisa localizzazione dell'area di servizio, nonché alla viabilità fiera contenute e previste nell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo Sviluppo del Sistema

Fieristico Lombardo attraverso la realizzazione del Polo Esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho;

- che le risultanze istruttorie della Segreteria Tecnica riunitesi nelle sedute dell'1 ottobre 2003, 23 aprile 2004, 7 maggio 2004, 18 maggio 2004, 8 giugno 2004, 9 dicembre 2004, 4 marzo 2005 e 27 luglio 2005 sono state approvate dalla Conferenza dei Rappresentanti in data 27 luglio 2005, e che la stessa Conferenza ha concordato, in particolare, con la proposta di determinazione in merito all'unica osservazione presentata, dando atto che la medesima verrà controdedotta dal Consiglio Comunale di Pero in sede di ratifica del presente Accordo;

- che la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà regolamentata da apposita convenzione di attuazione del Programma Integrato di Intervento tra il comune di Pero e i soggetti sottoscrittori i quali dovranno presentare idonea fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, a garanzia della loro esatta realizzazione, i tempi sono quelli rilevabili dall'allegato programma temporale di attuazione degli interventi;

- che parte degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma comportano variante urbanistica per cui la sua sottoscrizione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione costituisce a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico, previa ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- che in particolare la variante urbanistica consiste nella trasformazione di due aree, denominate Comparto Nord e Comparto Sud:

COMPARTO NORD, da:

- un'area destinata a *Insedimenti artigianali e industriali esistenti e da sottoporre a ristrutturazione funzionale e aree libere per l'insediamento di attività terziario produttive* (art. 36 N.T.A.);
- un'area edificata occupata da un albergo, classificata come zona per insediamenti terziario-direzionali ricettivi (art. 39 N.T.A.);
- due aree a parcheggi per gli insediamenti produttivi (art. 40 N.T.A.);
- alcune aree destinate a sedi stradali (art. 20 N.T.A.);

a:

- una zona di concentrazione fondiaria, a destinazione mista, di 32.513 mq circa nella quale è previsto l'insediamento di residenza libera e convenzionata, di attività ricettive e commerciali;
- alcune aree destinate a parcheggi per le attività ricettive, il commercio e la residenza;
- un'area destinata a verde attrezzato per le attività ricettive e il commercio.

COMPARTO SUD, da:

- un'area destinata a *Insedimenti residenziali a tipologia pluri-familiare esistenti e aree libere per nuovi insediamenti a tipologia plurifamiliare-E.E.P. Edilizia Economica Popolare* (Art. 31 N.T.A.) di circa 16.284 mq circa, con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 12.000 mc/ha e una seguente capacità insediativa residenziale teorica di 196 ab;
- aree a *standard urbanistici residenziali* (verde-istruzione) (art. 40 N.T.A) e aree di cui agli art. 24 N.T.A. (*Aree caratterizzate da presenze naturali o naturaliformi e servizi lineari*) e art. 26 N.T.A. (*aree agricole in assetto agrosistemico*);
- un'area compresa nella zona di rispetto delle strade;

a:

- un'area destinata a verde;
- alcune aree destinate a parcheggi per le attività ricettive, il commercio e la residenza;
- un'area destinata all'istruzione;
- un'area con destinazione aree agricole in assetto agrosistemico;

- che con deliberazione n. 567 del 4 agosto 2005 la g.r. ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituisce parte integrante;

- che con d.p.g.r. la Regione approverà definitivamente il presente Accordo di Programma a seguito della deliberazione comunale di ratifica prevista dall'art. 34, comma 5, d.lgs. 267/2000 e dall'art. 6, comma 11, l.r. 2/2003;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati di seguito indicati nell'art. 15, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma da realizzarsi con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 2 - Obiettivi generali

Obiettivo del presente Accordo di Programma è la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale dell'ambito denominato Cerchiate in Comune di Pero, identificato al Nuovo Catasto Terreni al fg. 2 mapp. 10-36-37-38-39-51 e fg. 3 mapp. 130-132-141-142-145-146-147-148-199-328-330-349-359-360 e al Nuovo Catasto Urbano al fg. 3 mapp. 133-135-331-197-329.

**Art. 3 - Contenuti, procedure ed effetti
dell'Accordo di Programma**

I contenuti urbanistici ed edilizi dell'Accordo di Programma sono nel proseguo indicati e puntualmente espressi nella documentazione allegata di cui al seguente art. 15.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 34, 4° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'approvazione del presente Accordo di Programma ha effetto anche di variante urbanistica.

Al fine di rendere esecutivo l'effetto di cui al precedente comma, il presente Accordo di Programma deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro e non oltre i trenta giorni successivi dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 34, 5° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In sede di ratifica il Consiglio Comunale controdeduce l'unica osservazione pervenuta nel periodo dei 30 giorni successivi dalla data di scadenza del deposito del Piano Integrato di Intervento presso la Segreteria Generale del comune di Pero.

**Art. 4 - Potenzialità edificatorie ammesse
dal Piano Integrato di Intervento**

Gli interventi edilizi previsti dal Piano Integrato di Intervento avranno le seguenti potenzialità edificatorie:

- Edifici residenziali volumetria pari mc 60.000, di cui residenziale convenzionata mc 23.000;
- Edilizia terziario-turistico-alberghiera per una superficie lorda di pavimento pari a mq 21.333 e strutture commerciali di vicinato e media distribuzione per una superficie lorda di pavimento pari a circa mq 2.000;
- Edilizia scolastica superficie lorda di pavimento pari a mq 5.865.

Art. 5 - Verifica standard urbanistici

Gli interventi previsti dal programma integrato d'intervento indicano un fabbisogno di aree a standard, calcolati con i parametri della l.r. 51/75, di mq 39.233, di cui mq 12.781 dovuti al maggior carico urbanistico rispetto a quello previsto dal PRG vigente.

Le aree a standard già individuate all'interno dell'ambito del programma integrato d'intervento dal vigente P.R.G. ammontano a mq 63.547.

Le aree a standard previste dal programma integrato d'intervento ammontano a mq 83.556, con un incremento di mq 19.978, di cui mq 12.781 assorbiti dal maggior carico insediativo e mq 7.197 in esubero.

Tali aree a standard sono così articolate in relazione al titolo di godimento:

- Aree già di proprietà comunale mq 18.210;
- Aree cedute mq 57.206;
- Aree gravate da servitù di uso pubblico mq 8.140.

Art. 5-bis - Cessione ulteriore

Il programma integrato d'intervento prevede inoltre la cessione ulteriore di mq 75.394 per la riqualificazione ambientale ed il rimboschimento delle aree agricole.

Art. 6 - Opere di urbanizzazione e di riqualificazione urbana

L'Accordo di Programma prevede l'impegno, formalizzato con la bozza di convenzione attuativa, dei soggetti sottoscrittori, di realizzare le seguenti opere di urbanizzazione e riqualificazione urbana:

Opere poste a carico dei soggetti sottoscrittori

ZONA	DENOMINAZIONE
1. URBANIZZAZIONI PRIMARIE	
Reti tecnologiche distribuite nell'intera area del P.I.I.	Rete smaltimento acque chiare e nere, rete idrica, rete energia elettrica, rete gas illuminazione pubblica, rete telefonica

ZONA	DENOMINAZIONE
Lotto U1.1a/b	Ampliamento e sistemazione via Battisti
Lotto U1.2	Rotonda nelle aree esterne plesso di Cerchiate
Lotto U1.3	Parcheggi via Battisti
2. URBANIZZAZIONI SECONDARIE	
Lotto U2. 1.a-c	Nuova scuola materna di Cerchiate Aree esterne plesso Cerchiate (parte)
Lotto U2.7	Nuova scuola materna Pero Ampliamento scuola elementare Pero Aree esterne plesso di Pero
3. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	
Lotto U2.3	Viale alberato e attrezzato
Lotto U2.4.a-b	Ponte pedonale Sempione piazza pedonale Sempione
Lotto U2.5	Aree attrezzate via Battisti
Lotto U2.6	Aree attrezzate Sempione

L'importo complessivo delle suddette opere calcolate sul Bollettino della CCIAA della Provincia di Milano del febbraio 2001, poste a carico dei soggetti sottoscrittori, al netto dello sconto del 15%, è di € 5.812.266,00 (cinquemilionitotocentododicimiladuecentosessantasei).

Gli oneri di urbanizzazione tabellari attualmente vigenti nel comune di Pero per gli interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento sono i seguenti:

- Oneri di Urbanizzazione primaria: € 1.549.739,00
- Oneri di Urbanizzazione secondaria: € 1.791.492,00
- Oneri totali: € 3.341.231,00.

L'importo delle opere poste a carico dei soggetti sottoscrittori, al netto dello sconto di convenzione del 15%, comporta dunque un maggior onere di € 2.471.035,00 rispetto a quanto da loro dovuto in base agli oneri tabellari, quale contributo di riqualificazione urbana.

L'Accordo di programma prevede inoltre che le seguenti altre opere siano realizzate a cura dell'amministrazione Comunale con mezzi propri per un importo complessivo di € 2.735.000,00 (duemilionisettecentotrentacinquemila).

ZONA	DENOMINAZIONE
Lotto U2. 1.a-c	Aree esterne plesso Cerchiate (parte)
Lotto U.2.2.a-n	Parco e percorso pedonale nelle aree esterne plesso di Cerchiate

Art. 7 - Impegni dei soggetti

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento oggetto di approvazione.

Il comune si impegna:

- a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, a pena di decadenza;
- a stipulare entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente Accordo di Programma, la convenzione con i soggetti sottoscrittori secondo lo schema allegato al presente atto;
- a rilasciare il permesso di costruire ed ogni altro eventuale atto abilitativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento nei termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;
- a verificare e a far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo;
- a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere.

La Regione si impegna ad approvare definitivamente l'Accordo

di Programma con proprio decreto entro 20 giorni dall'arrivo in Regione della deliberazione comunale di ratifica dello stesso, provvedendo altresì alla sua tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione degli interventi previsti comporta l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

Art. 8 – Cause di decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/1999 ora art. 93, comma 4, l.r. 12/2005 per la decadenza del Programma Integrato di Intervento, nonché il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma di cui all'allegato Tav. 9, fatti salvi eventuali ritardi, debitamente giustificati, che escludano responsabilità da parte dei soggetti sottoscrittori ed attuatori.

Art. 9 – Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'attuazione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio presieduto dal Sindaco del comune di Pero o suo delegato, composto inoltre dall'Assessore Regionale al Territorio ed Urbanistica. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi enunciati, anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;
- individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori;
- dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo anche avvalendosi di consulenze esterne;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo di Programma;
- assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni agli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento, così come descritti nel successivo art. 12.3;
- approvare le varianti non essenziali di cui al successivo art. 12.2;
- prendere atto delle modifiche planovolumetriche rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 ora art. 14, comma 12, l.r. 12/2005;
- disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;
- applicare i provvedimenti previsti dal successivo art. 10;
- valutare e concedere eventuali richieste motivate di proroga del termine di durata del presente Accordo di Programma fissato nel successivo art. 13.

Si precisa che l'attività ordinaria di controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, che alle opere private, verrà svolta dall'ufficio Tecnico del comune, che provvederà a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria Tecnica già nominata ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

Art. 10 – Provvedimenti per inadempimento

Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che il soggetto attuatore dell'Accordo non adempia per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari;
- resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per

i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato;

- nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Art. 11 – Verifiche periodiche

Il presente Accordo potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell'attuazione, che avranno luogo ogni qualvolta il Collegio di Vigilanza lo riterrà opportuno.

Art. 12 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

12.1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/1999, le modifiche planivolumetriche del Programma Integrato di Intervento, rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97 ora art. 93, comma 5, l.r. 12/2005, possono essere determinate ed assunte dal comune in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo. In tali casi il comune comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, nella prima seduta utile.

12.2. Si dà atto che non costituiscono varianti essenziali al Programma Integrato di Intervento le eventuali modifiche dovute ad esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi pubblici; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

Si dà altresì atto che l'aggiornamento cartografico e dimensionale dovuto alle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale del 3 novembre 2004 atti n. 246585/10846/03 inerente l'area di Servizio non costituisce variante essenziale, come non costituiranno varianti essenziali le eventuali future modifiche della viabilità esecutiva di accesso al Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero.

12.3. Fuori dai casi di cui sopra, qualora la modifica riguardi l'impianto tipologico ed il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative tali da incidere sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del Programma Integrato, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la dotazione di aree a standard prevista.

Art. 13 – Sottoscrittori ed effetti

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale della Lombardia.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma decorrono dalla data di pubblicazione del decreto.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, prevista per legge, da parte del Consiglio Comunale.

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi di legge, le variazioni del Piano Regolatore Generale del comune per le aree comprese nel perimetro del Programma Integrato di Intervento.

Le opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Le attività programmate nel presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'allegato programma temporale di attuazione degli interventi (All. Tav. 9).

La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata, come da cronoprogramma, in anni quattro dalla data di stipulazione della convenzione attuativa; si precisa comunque che non potranno essere superati i termini massimi fissati dall'art. 10 della l.r. 9/99 ora art. 93 l.r. 12/2005.

Art. 14 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, è competente l'Autorità Giudiziarie prevista dalla vigente legislazione.

Art. 15 – Documenti allegati

Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso (*omissis*):

1. – **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**
 - 1.1 – Planimetria di inquadramento territoriale: servizi urbani e territoriali – scala 1:10.000
 - 1.2 – Planimetria di inquadramento territoriale: rete di trasporto – scala 1:10.000
2. – **STATO DI FATTO DELL'AMBITO DELL'INTERVENTO**
 - 2.1 – Planimetria: caratteristiche morfologico-funzionali e profili – scala 1:2.000
 - 2.2 – Planimetria: urbanizzazioni primarie e sottoservizi – scala 1:2.000
 - 2.3 – Estratto di mappa catastale – scala 1:1.000
 - 2.4 – Planimetria: demolizioni – scala 1:1.000
3. – **AZZONAMENTO DEL PRG**
 - 3.1 – P.R.G. vigente – scala 1:5.000
4. – **PROGETTO PLANIVOLUMETRICO**
 - 4.A – **PLANIMETRIE**
 - 4.A.1.1 – Azzonamento scala 1:1.000
 - 4.A.1.2 – Identificazione delle aree di cessione, delle aree da asservire ad uso pubblico e delle aree di proprietà pubblica – scala 1:1.000
 - 4.A.1.3 – Planimetria generale: dimostrazione grafica delle superfici del P.I.I. – scala 1:1.000
 - 4.A.1.4 – Dimostrazione superficie filtrante – scala 1:1.000
 - 4.A.2.1 – Planimetria generale: inquadramento P.I.I., indicazione di interventi in aree esterne – scala 1:1.000
 - 4.A.2.2 – Planimetria generale: P.I.I.-comparto Cerchiate destinazioni e funzioni – scala 1:1.000
 - 4.B – **SCHEMI TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI DI INIZIATIVA PRIVATA**
 - 4.B – **PLANIVOLUMETRICO** – scala 1:500
 - 4.B.1 – **ALBERGO E COMMERCIALE**
 - 4.B.1.0 – Relazione
 - 4.B.1.1 – Parcheggio interrato – scala 1:500
 - 4.B.1.2 – Pianta piano terra, primo, secondo, tipo e copertura – scala 1:200
 - 4.B.2 – **RESIDENZA PRIVATA**
 - 4.B.2.0 – Relazione
 - 4.B.2.1.1 – Edificio C edilizia convenzionata: piante – scala variabile
 - 4.B.2.1.2 – Edificio C edilizia convenzionata: prospetti-sezioni – scala variabile
 - 4.B.2.2.1 – Edificio D edilizia convenzionata: piante – scala variabile
 - 4.B.2.2.2 – Edificio D edilizia convenzionata: piante – scala variabile
 - 4.B.2.2.3 – Edificio D edilizia convenzionata: prospetti-sezioni – scala variabile
 - 4.B.2.3.1 – Edificio E edilizia libera: piante – scala variabile
 - 4.B.2.3.2 – Edificio E edilizia libera: piante – scala variabile
 - 4.B.2.3.3 – Edificio E edilizia libera: prospetti-sezioni – scala variabile
 - 4.B.2.4.1 – Edificio F edilizia libera: piante – scala variabile
 - 4.B.2.4.2 – Edificio F edilizia libera: piante – scala variabile
 - 4.B.2.4.3 – Edificio F edilizia libera: prospetti-sezioni – scala variabile
5. – **PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**
 - 5.A – **PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**
 - 5.A.0 – **RELAZIONE TECNICA**
 - 5.A.1 – **RETI**
 - 5.A.1.1 – Planimetria: acque nere e acque bianche – scala 1:1.000
 - 5.A.1.2 – Planimetria: rete di adduzione idrica – scala 1:1.000
 - 5.A.1.3 – Planimetria: elettrificazione dell'area – scala 1:1.000
 - 5.A.1.4 – Planimetria: rete di adduzione gas e pubblica illuminazione – scala 1:1.000
 - 5.A.1.5 – Planimetria: reti scuola Papa Giovanni – scala 1:1.000
 - 5.A.2 – **STRADE E PONTE**
 - 5.A.2.1 – Planimetria: reti di viabilità – scala 1:1.000
 - 5.A.2.3 – Sezioni stradali, percorso pubblico, nuova via, via Battisti primo tronco, parcheggi, residenza – scala 1:100-200
 - 5.A.2.4 – Sezioni stradali, rotatoria, ponte via Battisti secondo tronco – scala 1:100-200
 - 5.A.2.5 – Particolari costruttivi – scala 1:20
 - 5.B – **PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**
 - 5.B.1 – **AREA PARCO**
 - 5.B.0 – Relazione
 - 5.B.1.1 – Planimetria: essenze arboree, materiali di pavimentazione – scala 1:1.000
 - 5.B.1.2 – Parcheggio parco: piante e sezione H-H – scala 1:200
 - 5.B.1.3 – Percorsi parco: piante e sezioni I-I (1,2) – scala 1:200
 - 5.B.1.4/5 – Percorsi parco: piante e sezioni L-L (1,2,3) – scala 1:200
 - 5.B.1.6 – Ponte pedonale sulle dune: piante e sezioni – scala 1:100-200
 - 5.B.1.7 – Ponte pedonale sull'Olonza: piante e sezioni – scala 1:100-200
 - 5.B.1.8 – Dune: sezione tipo – scala 1:100-200
 - 5.B.1.9 – Laghetto: piante e sezione – scala 1:100-200
 - 5.B.2 – **OPERE DI SISTEMAZIONE AREA SEMPIONE**
 - 5.B.2.0 – Relazione
 - 5.B.2.1.1 – Area statale del Sempione: sezione A-A – scala 1:200
 - 5.B.2.1.2 – Area statale del Sempione: sezione B-B – scala 1:200
 - 5.B.2.1.3 – Area statale del Sempione: sezione C-C – scala 1:200
 - 5.B.2.1.4 – Area via Battisti: sezione D-D – scala 1:200
 - 5.B.2.1.5 – Area via Battisti: sezione E-E (1,2) – scala 1:200
 - 5.B.2.1.6 – Area via Battisti: sezione E-E (3) – scala 1:200
 - 5.B.2.1.7 – Spazi pedonali: sezione F-F – scala 1:200
 - 5.B.2.1.8 – Spazi pedonali: sezione G-G – scala 1:200
 - 5.B.3 – **NUOVA SCUOLA MATERNA CERCHiate**
 - 5.B.3.0 – Relazione
 - 5.B.3.1 – Planimetria: essenze arboree, materiale di pavimentazione – scala 1:500
 - 5.B.3.2 – Progetto nuova scuola materna: pianta piano terra, copertura, prospetti e sezioni scala 1:200
 - 5.B.4 – **PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII**
 - 5.B.4.0 – Relazione
 - 5.B.4.1 – Planimetria – scala 1:1.000
 - 5.B.4.2 – Progetto ampliamento scuola media: schema distributivo delle funzioni, piante piani terra e primo – scala 1:500
 - 5.B.4.3 – Progetto ampliamento scuola media: schema demolizioni, nuova costruzione piante piani terra e primo – scala 1:500
 - 5.B.4.4 – Progetto ampliamento scuola media: pianta piano terra, prospetti e sezioni – scala 1:200
 - 5.B.4.5 – Progetto ampliamento scuola media: pianta piano primo, prospetti e sezioni – scala 1:200
 - 5.B.4.6 – Progetto ampliamento scuola media: pianta piano copertura – scala 1:200

5.B.4.8 - Parcheggio scuole: sezioni M-M (1, 2), pianta-sezioni - scala 1:100

6. - COMPUTO ESTIMATIVO DI MASSIMA DEI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PUBBLICO

6.1 - Computo metrico estimativo: opere di urbanizzazione

7. - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI

8. - RELAZIONE TECNICA

8.1 - Descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati dall'amministrazione comunale nel documento di inquadramento ed ai documenti di Programmazione sovracomunale.

Descrizione degli effetti dell'intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extra urbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità e di accessibilità trasportistica.

Dimostrazione standard urbanistici alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal P.I.I. suddivisi tra le diverse funzioni previste dal programma, secondo il disposto dell'art. 6 della l.r. 9/1999.

8.2 - Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I.

8.3.0 - Relazione - Analisi degli effetti dell'intervento relativamente al suolo, acque, aria.

8.3.1 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000

8.3.2 - Carta ambientale e dell'idrografia superficiale - scala 1:10.000

8.4 - Analisi degli effetti dell'intervento in relazione all'impatto acustico

8.5.1.0 - Relazione - valutazione della compatibilità geologica dell'intervento.

8.5.1.1 - Carta fattibilità geologica scala 1:10.00

8.5.2.0 - Relazione - Valutazione di compatibilità idraulica degli attraversamenti di progetto sul fiume Olona

8.5.2.1 - Rilievo topografico sezione fiume Olona scala variabile

8.5.2.2 - Inquadramento idrografico e riassunto calcoli idraulici - scala variabile

9. - RELAZIONE ECONOMICA SULLA FATTIBILITÀ DEL P.I.I.

10. - BOZZA DI CONVENZIONE

11. - VARIANTE AL P.R.G. CONNESSA AL P.I.I.

11.0 - Relazione illustrativa

11.1 - Confronto P.R.G. vigente - variante connessa al P.I.I. - scala 1:2.000

Milano, 20 settembre 2005

Regione Lombardia
Assessore Urbanistica e Territorio:
Davide Boni

Agenzia del Demanio - Filiale di Milano
dirigente: Giuliana Dionisio

Comune di Pero
Assessore Edilizia Privata e Urbanistica:
Luciano Maneggia

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR2006018)

D.d.g. 18 gennaio 2006 - n. 359

(3.3.0)

Avvio sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante art. 49 d.lgs. 276/03 nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 14 febbraio 2003 n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», e in particolare l'art. 49 apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;

Vista la d.g.r. n. 7/19432 del 19 novembre 2004, che dispone

l'avvio, per un periodo di due anni, l'attuazione dell'apprendistato professionalizzante previsto dall'art. 49 d.lgs. 276/03 attraverso la sperimentazione di percorsi finalizzati alla elaborazione, alla valutazione ed alla validazione di modelli di intervento (profili formativi, modalità di certificazione dei crediti nonché modalità di eventuale riconoscimento dei titoli);

Considerato che ai sensi dell'art. 49 comma 5-bis del d.lgs. 276/03 la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, ai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Considerato che nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 15 luglio 2005, ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano in vigore le sperimentazioni regionali in materia e le relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato del d.lgs. n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti;

Preso atto che in applicazione della d.g.r. 19432 del 19 novembre 2004, è stato sottoscritto in data 9 febbraio 2005 un protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi tra la Regione Lombardia, la Confesercenti Regionale Lombardia e le associazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uilucs-UIL, per attuare l'apprendistato professionalizzante nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

Considerato che la Regione Lombardia partecipa attivamente alla riforma del mercato del lavoro e alla definizione e messa in opera di nuovi strumenti per rendere sempre più efficiente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, contestualmente valorizzando la personalizzazione dei servizi stessi, la loro progressiva implementazione in relazione alle esigenze territoriali e il loro ampliamento a nuove aree e funzioni anche attraverso azioni sperimentali;

Considerato che attraverso l'avvio del protocollo sopra richiamato la Regione Lombardia intende in fase sperimentale adottare modelli coerenti con le finalità dell'istituto dell'art. 49 d.lgs. 276/03 e rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;

Considerato che nell'ambito dell'apposito tavolo composto da Regione Lombardia e le parti firmatarie del protocollo sopra richiamato sono state elaborate, in via sperimentale ed a valere solo per i soggetti firmatari del medesimo protocollo, linee di indirizzo per la regolamentazione in generale dell'apprendistato art. 49 d.lgs. 276/03 e che ai medesimi tavoli sono demandati i compiti di monitoraggio delle attività sperimentali;

Ritenuto inoltre opportuno attuare la sperimentazione di cui al protocollo sopra richiamato con l'emanazione di un dispositivo per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

Visti:

- le Linee di indirizzo per la sperimentazione «Apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il «Dispositivo per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il quale vengono definite l'entità delle risorse pari a € 500.000,00 e le modalità per accedere alle stesse;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 - I Provvedimento Organizzativo VIII Legislatura - con la quale si approva, tra l'altro, la costituzione della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro nonché la nomina del Direttore Generale e del Vice-Direttore Generale;

Vista la l.r. 16/96;

Decreta

1. di approvare le linee di indirizzo per la sperimentazione «Apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare il «Dispositivo per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

3. di pubblicare il presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;